



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ERNESTO CAPOBIANCO	Componente designato dagli intermediari assicurativi
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ERNESTO CAPOBIANCO

Riunione del 07/05/2026

Esame del ricorso n. 0009538/2026 del 18/01/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 18 gennaio 2026 (e reclamo del 7 ottobre 2025) il ricorrente esponeva di aver venduto il veicolo assicurato per il quale aveva stipulato polizza assicurativa per il tramite dell'intermediario resistente in data 6 ottobre 2025; la vendita avveniva, dopo soli sei mesi dalla data di stipula della polizza, della durata complessiva di 60 mesi. Il ricorrente lamentava, inoltre, che, dopo aver richiesto il rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto, non riceveva nulla, nonostante l'intermediario avesse quantificato in complessivi euro 1.372,39 la somma dovuta al ricorrente, a fronte di un premio totale di euro 4.500.

Il ricorrente esprimeva, inoltre, nel ricorso dubbi sulla correttezza della menzionata quantificazione operata dall'intermediario.

L'intermediario non si costituiva.



DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente non può essere accolta.

Da un lato la domanda sconta una evidente genericità nella sua formulazione, giacché secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215, di seguito “Decreto”, il ricorso all’Arbitro Assicurativo dovrebbe considerarsi inammissibile, fra gli altri casi, quando “è privo dell’indicazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste” (art. 9, comma 1, lett. h).

Nella specie, il ricorso è formulato omettendo ogni indicazione riguardo al contratto di assicurazione, alla tipologia di copertura, al veicolo assicurato. Né può ritenersi consentito (alla stregua di un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità: Cass., 21 marzo 2013, n. 7115) sanare le lacune nelle allegazioni del ricorrente ricostruendo i fatti e le vicende di causa alla stregua del compendio documentale da costui offerto, non potendosi ribaltare sul giudicante un onere che è solo ed esclusivamente della parte come richiesto dalla disposizione citata.

Dall’altro – e trattasi di argomento dirimente ai fini del mancato accoglimento del ricorso – essa è stata formulata nei confronti dell’intermediario il quale non può considerarsi soggetto legittimato passivo di un rimborso del premio di polizza posto che l’obbligazione di restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta in caso di cessazione anticipata del rischio grava necessariamente sull’impresa di assicurazione, che incassa il premio, e non sull’intermediario (nella specie, broker assicurativo). Né la circostanza che il broker nella corrispondenza esibita abbia comunicato “abbiamo preso pienamente atto della Sua richiesta e procederemo con il pagamento dovuto entro e non oltre 15 giorni” può integrare una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.; la promessa, infatti, per essere efficace, deve comunque provenire da soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata (Cass., 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., 11 novembre 2024, n. 29078).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA